

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5°

Via Trinacria 34/36  
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428

Responsabile del servizio: ing. Alberto Pulizzi Tel. 091/7074414

Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

Palermo, 01 APR. 2019

Prot. n. 5286

**OGGETTO:** Legge approvata il 27 marzo 2019 recante "*Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*".

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di  
AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA  
ENNA - MESSINA- PALERMO - TRAPANI  
LORO SEDI**

per il tramite delle Prefetture

**ai Comuni interessati al voto**

**Assenza di refluenza della nuova composizione delle Giunte comunali sul procedimento elettorale in corso di svolgimento relativo alle elezioni del 28 aprile/12 maggio 2019.**

Con riferimento a quanto in oggetto, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la legge approvata dall'Assemblea Regionale siciliana il 27 marzo u.s., recante "*Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*".

La legge in esame si compone di n. 3 articoli rispettivamente denominati: "*Composizione della giunta comunale*"; "*Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*"; "*Invarianza finanziaria*", oltre alla c.d. "*Norma finale*" riguardante la pubblicazione della stessa legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Posto che quest'ultima *norma finale* non prescrive termini minori o maggiori, la legge in esame **entrerà in vigore** il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ( c.d. "*vacatio legis*").

In merito alla nuova disciplina regolante la composizione della giunta comunale, si osserva quanto segue.

#### **Articolo 1 - Composizione della Giunta comunale**

L'articolo 1 della legge in esame incide sulla *composizione delle giunte comunali* ed è diretto a sostituire l'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto all'attuale, di fatto pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di **“numero massimo di assessori”** che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non è tuttavia di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che *“I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*, per cui, nei primi **sessanta giorni** dalla entrata in vigore della legge stessa, è necessario un **adeguamento dello Statuto dell'Ente**.

Il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che, *“In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.”* per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, **“il numero massimo degli assessori è comunque determinato”** in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991.

Pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la nuova composizione delle Giunte comunali sarà rimodulata secondo il seguente schema:

<b>numero assessori con precedente normativa</b>	
	n. assessori
comuni fino a 5000	3
da 5001 a 10000	4
da 10001 a 30000	4
da 30001 a 100000	5
da 100001 a 250000	7
da 250001 a 500000	8
oltre 500001	8

<b>numero massimo assessori con nuova normativa</b>	
	n. assessori
comuni fino a 10.000 abitanti	4
da 10.001 a 30.000	5
da 30001 a 100.000	7
da 100.001 a 250000+comuni capoluogo liberi consorzi di popolazione inferiore	9
da 250.001 a 500.000	10
oltre 500.000	11

*Handwritten signature*

Ciò posto, tenuto conto dei normali termini di pubblicazione previsti dall'art. 4 della legge in parola, i quali comportano, pertanto, 15 giorni di *vacatio legis*, nonché dei 60 giorni previsti quale termine per l'adeguamento statutario, **si esclude** che la modifica legislativa oggetto della presente abbia influenze sul procedimento elettorale in corso di svolgimento, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 4 febbraio 2019 di individuazione della data delle elezioni amministrative ed al decreto assessoriale n. 19 del 27 febbraio 2019 di indizione dei comizi elettorali per il 28 aprile/12 maggio 2019.

Pertanto, nelle giornate comprese tra *venerdì 29 marzo e mercoledì 3 aprile 2019* (dal 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 25° giorno precedente quello della votazione) all'atto della presentazione delle liste, ciascun candidato alla carica di Sindaco, oltre alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo, dovrà presentare l'elenco di **almeno la metà degli assessori** che intende nominare, facendo riferimento all'attuale numero degli assessori e non al numero di assessori discendenti dalla nuova normativa, secondo la seguente tabella:

numero assessori con precedente normativa		
	n. assessori Giunta	Elenco assessori da presentare
comuni fino a 5000	3	2
da 5.001 a 10.000	4	2
da 10.001 a 30.000	4	2
da 30.001 a 100.000	5	3
da 100.001 a 250.000	7	4
da 250.001 a 500.000	8	4
oltre 500.000	8	4

#### **Articolo 2 - "Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"**

L'articolo 2 della legge approvata il 27 marzo u.s. prevede che *"Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero(A.I.R.E.)"*.

La disposizione normativa di che trattasi, attiene alla disciplina prescritta dall'art. 40 del D.Lgs. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale prevede che qualora sia presentata una sola lista, l'elezione sia considerata valida ove si verifichi il raggiungimento del doppio quorum, ovvero quello relativo ai votanti e quello relativo ai voti validi in favore dell'unica lista presentata e collegata candidatura a sindaco.

Al riguardo, la legge 27 ottobre 1988, n. 470 ha istituito l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero(A.I.R.E.), che consente, fra l'altro, agli iscritti in tale anagrafe di esercitare il diritto di elettorato attivo, attraverso l'espressione del voto. Per l'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative, si rileva che, diversamente dalle elezioni politiche, la norma non prevede modalità facilitatorie, dal che i soggetti che intendono votare in occasione delle elezioni amministrative, devono recarsi necessariamente presso il comune di iscrizione all'A.I.R.E..

*Quest*

In Sicilia, soprattutto nei Comuni di minore dimensione demografica, il numero dei cittadini elettori iscritti all'A.I.R.E., risulta, in rapporto con la popolazione complessiva dell'Ente, particolarmente significativo, tanto da rappresentare un elemento strutturalmente incidente sulla validità delle elezioni nei casi disciplinati dal richiamato art. 40, considerato che nel nostro ordinamento i cittadini residenti all'estero sono elettori al pari dei cittadini residenti.

Pertanto, la formulazione del comma 2 della legge in trattazione, con l'estromissione dal calcolo del quorum degli iscritti all'A.I.R.E., non incide sulle capacità elettorali dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale, quanto piuttosto individua più realisticamente e correttamente il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori e rappresenta un corretto parametro di validità del voto espresso dal corpo elettorale.

**Il Dirigente del Servizio**  
(ing. Alberto Pulizzi)



**Il Funzionario Direttivo**  
(dott. Giovanni Cocco)



**Il Dirigente Generale**  
(dr.ssa Margherita Rizza)

